

L

Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF)

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012¹,
decreta:*

I

La legge del 4 ottobre 1991² sui PF è modificata come segue:

Art. 16 Condizioni d'ammissione

¹ È ammesso a un PF come studente del primo semestre del corso di bachelor:

- a. il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein;
- b. il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla Direzione della scuola;
- c. il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera; oppure
- d. chi ha superato un esame d'ammissione.

² La Direzione della scuola disciplina le condizioni e la procedura d'ammissione per:

- a. accedere a un semestre superiore del corso di bachelor;
- b. il corso di master;
- c. il dottorato;
- d. i programmi di perfezionamento accademico;
- e. gli uditori.

¹ FF 2012 2727
² RS 414.110

Art. 16a (nuovo) Limitazioni all'ammissione per studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori

¹ Il Consiglio dei PF può, su domanda della Direzione della scuola e qualora motivi di capacità lo esigano, limitare l'ammissione a un semestre superiore del corso di bachelor o al corso di master di studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori.

² Le limitazioni possono riferirsi a singoli indirizzi accademici o al numero totale dei posti di studio presso i PF.

³ Le decisioni del Consiglio dei PF sono pubblicate sul Foglio federale.

⁴ In caso di limitazioni all'ammissione, i candidati sono ammessi in base alla loro idoneità.

⁵ La Direzione della scuola stabilisce le condizioni e la procedura di ammissione.

Art. 35 Preventivo e rapporto di gestione

¹ Il Consiglio dei PF allestisce, per il settore dei PF, il preventivo annuo e il rapporto di gestione.

² Il rapporto di gestione contiene il rapporto sulla situazione e il rendiconto annuale del settore dei PF con:

- a. il bilancio;
- b. il conto economico;
- c. il conto flusso di capitale;
- d. il conto degli investimenti;
- e. lo stato del capitale proprio;
- f. l'allegato.

³ Il Consiglio dei PF sottopone il rapporto di gestione riveduto al Consiglio federale per approvazione.

Art. 35a Presentazione dei conti

¹ La presentazione dei conti del settore dei PF espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

² La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

³ Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate in allegato al bilancio.

⁴ La contabilità aziendale deve evidenziare le spese e i ricavi delle singole prestazioni di servizi.

⁵ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti.

L'attuale articolo 35a diventa articolo 35a^{bis}

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

